



Al Direttore UOC Legale, Giuridico e Affari Generali

**OGGETTO: Parere per rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza specialistica**

In relazione alla stipula della convenzione con la società **POLIAMBULATORIO CASARANO S.R.L.** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *UOSD Urologia Laparoscopica, Dott. Pierluigi Giumelli*

dichiara che la stipula delle convenzioni soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle SS.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *UOSD Urologia Laparoscopica, Dott. Pierluigi Giumelli*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni pattuite.

Il Direttore UOSD

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario

U.O.C. Urologia

Dott. Pierluigi GIUMELLI

C.F.: GML PLG 58A10 I829A

Il Direttore del Dipartimento

Il Direttore Sanitario

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Guido BROICH



:

**CONVENZIONE**  
**PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA**  
*(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)*

**Tra**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

**e**

la **Poliambulatorio Casarano S.r.l.** (di seguito denominata Struttura Sanitaria), codice fiscale/partita IVA 04558230753 con sede legale in Casarano (LE) CAP 73042, Via Santa Chiara, 2 nella persona del legale rappresentante, sig.ra De Virgilio Marzia.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**art. 1**

L'Azienda assicura alla Struttura Sanitaria le prestazioni specialistiche nella disciplina di Urologia, erogate per il tramite dei Dirigenti medici in servizio presso le Unità Operative secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

**art. 2**

L'attività di cui all'art. 1 sarà espletata - mediamente - tramite un accesso settimanale, fuori orario di servizio, da concordarsi con la Struttura Sanitaria, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale svolta nelle unità operative di appartenenza.

**art. 3**

Per l'attività in oggetto la Struttura Sanitaria riconoscerà all'Azienda le seguenti somme, dietro presentazione di regolare fattura:

- **visita specialistica**            € 120,00
- **visita di controllo**            € 60,00

#### **art. 4**

La fatturazione delle prestazioni verrà effettuata mensilmente dall'Azienda sulla base della presentazione, da parte della Struttura Sanitaria, di specifica distinta delle visite effettuate. La Struttura si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi ai sanitari interessati, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

#### **art. 5**

La presente convenzione ha validità **dall'1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2018.**

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso scritto di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti. Il presente accordo, inoltre, si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

#### **art. 6**

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà della Struttura Sanitaria. La Struttura inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

#### **art. 7**

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "*sensibili*" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e smi, e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

#### **art. 8**

Con l'adozione del proprio Codice Etico disponibile e scaricabile dal sito aziendale [www.asst-val.it](http://www.asst-val.it), l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

**art. 9**

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa. In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

**Il Direttore Amministrativo**

*(dott. Carlo Maria Iacomino)*

**POLIAMBULATORIO CASARANO SRL**

**L'Amministratore Unico**

*(Sig.ra De Virgilio Marzia)*